



COMUNE DI MELENDUGNO
Provincia di Lecce
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 14/03/2022

PROPOSTA N. 396 del 14/03/2022

OGGETTO: Prestazione di lavoro occasionale fino a tutto il 31-12-2022 per assicurare gli adempimenti giuridici ed economici dell'Ufficio del Personale – Incarico ed impegno di spesa.

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale con i propri atti programmatori sta tentando di porre rimedio alla gravissima situazione in cui si trova il Comune di Melendugno per la fuoriuscita dal lavoro di numerosi dipendenti, tutti giunti alla maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo;
- che, in particolare, con DCC n. del è stata approvata la modifica al DUP 2021-2023, con la previsione di assunzioni di nuove unità anche in sostituzione di quelle collocate a riposo;
- che si stanno determinando le condizioni e le modalità per le procedure assunzionali sulla base della programmazione di cui si è detto;
- che alla data del presente provvedimento le procedure di reclutamento sono in fase di avvio sulla base delle direttive impartite o da impartire da parte dell'amministrazione;
- che tra le numerose unità collocate a riposo è annoverata la dipendente di categoria C, Istruttore amministrativo, Sig.ra Gabriella Macchia, a cui, peraltro, era stata attribuita la specifica responsabilità per l'Ufficio per il trattamento economico e giurifico del Personale;
- che di fatto la suddetta dipendente garantiva la regolarità dell'emissione dei cedolini paga, gli adempimenti contributivi e retributivi, l'espletamento di quanto necessario per la redazione del conto annuale, la tenuta del registro delle presenze, l'espletamento di quanto necessario per il collocamento a riposo dei dipendenti e quant'altro previsto a carico dell'Ufficio del personale del comune di Melendugno, oltre a fornire valido e prezioso supporto alla segreteria generale;
- che inoltre altra dipendente di categoria C, già individuata come possibile risorsa da formare per un naturale avvicendamento in ambito dell'Ufficio del Personale, è risultata vincitrice del corso-concorso di segretario comunale;

Dato atto che, dunque, non vi sono dipendenti comunali, allo stato attuale, che possano garantire almeno i basilari e non eludibili adempimenti dell'ufficio del personale, tra cui il regolare pagamento degli stipendi ed i connessi adempimenti fiscali e contributivi;

Considerato necessario ed indispensabile garantire il funzionamento del Servizio di cui trattasi sia in relazione all'espletamento diretto e non eludibile degli adempimenti di cui si è detto, sia al fine di formare una nuova unità, che peraltro nell'immediato non è possibile individuare;

Attesa la inevitabile continuità delle funzioni da svolgere ed in considerazione della importanza e gravosità delle competenze afferenti alla materia del Personale;

Visto l'art. 14 comma 3 del D.L. 28.01.2019, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, che prevede: "3. *La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.*";

Accertato che, come da ultimi chiarimenti forniti dall'Inps ([Circolare n. 11/2019](#)), vige una incompatibilità tra la pensione ed eventuali altri redditi di lavoro dipendente ad

eccezione della previsione espressa di cui al D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019, per i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da lavoro autonomo occasionale, ed esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

Precisato:

- che per lavoro autonomo occasionale ci si riferisce alle attività di cui all'art 2222 del codice civile, (contratto d'opera), svolte *“quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”*;
- che l'esercizio dell'attività deve essere occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità (Circolare Inps n. 9 del 2004);

Visto l'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6.07.2012, n. 95 convertito in Legge 7.08.2012, n. 135 il quale prevede: *“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011](#) (...) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.* (comma modificato dall'[art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), poi dall'[art. 17, comma 3, legge n.124 del 2015](#));

Precisato che dunque a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 è vietato il conferimento a pensionati di incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati;

Preso atto dell'interpretazione e dei chiarimenti resi con Circolare n. 6 del 4.12.2014 e successiva Circolare 4 del 10.11.2015, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le seguenti considerazioni:

- il divieto riguarda solo determinati contratti d'opera intellettuale, per cui non è escluso il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza, o il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza, gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, quelli di assistenza, che non comporti studio o consulenza;
- sono ammessi gli incarichi di docenza, in cui l'impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all'attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell'incarico quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- sono esclusi dal divieto gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove essa non dia luogo di fatto a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o

dirigenziali;

- per la loro natura devono ritenersi esclusi anche gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici;
- sono consentiti gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione conferente, natura dirigenziale;
- sono consentiti gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con possibilità di rimborso delle spese documentate, con limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, conferibili indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica;

Dato atto che l'ente pubblico non può fare ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, pena l'integrazione di una forma atipica di assunzione, "con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale" (delibera Corte dei Conti n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13.01.2012);

Ritenuto indispensabile, urgente e conforme all'interesse pubblico, non potendosi, al momento, ovviare diversamente, a meno di non arrecare danni all'ente, di avvalersi della prestazione lavorativa (autonoma occasionale) dell'ex dipendente del Comune di Melendugno, Sig.ra Gabriella Macchia, in quiescenza dal 01.01.2022, attesa la competenza e professionalità maturate nel corso dell'attività ultradecennale svolta presso l'ente locale, per garantire gli adempimenti connessi al trattamento giuridico ed economico del personale;

Acclarato che la tipologia di attività prevista non rientra in un incarico di "consulenze o docenze o ricerche", sottoposte al divieto di cui alla disciplina di cui all'art. 7, commi da 6 a 6-ter del d.lgs 165/2001, né dunque tra gli incarichi di studio e di consulenza, o dirigenziali o direttivi, il cui conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni è vietato nei confronti di personale collocato in quiescenza;

Ritenuto di attribuire detto incarico, fino a tutto il 31-12-2022, salva verifica della necessità di proroga o di conferimento di ulteriore incarico, finalizzato al completamento di attività in corso intraprese a supporto dell'Ufficio del Personale, dietro compenso lordo di euro 5.000,00 lordi;

Dato atto che le modalità di svolgimento dell'incarico saranno meglio definite nel disciplinare da sottoscrivere tra le parti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa del prestatore di lavoro da esercitarsi in accordo con lo scrivente responsabile;

Precisato che dette attività vengono classificate secondo il regime fiscale come redditi diversi, ossia disciplinati dall'art. 67, c. 1, lett. 1 e art. 71, comma 2, del TUIR, compensate dal committente mediante trattenuta Irpef alla fonte, pari al 20% o aliquota maggiore sulla base di apposita richiesta del prestatore occasionale, senza obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS fino al limite di 5.000 euro annui;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267 in data 18.08.2000;

Visto il provvedimento del Sindaco in data 4-01-2021 con il quale si nomina il sottoscritto responsabile del Servizio Amministrativo;

Tenuto conto che sono in fase di predisposizione gli atti di programmazione finanziaria per il triennio 2022/2024;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

Di richiamare qui la narrativa e le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Per le motivazioni sopradette, di avvalersi della prestazione lavorativa (autonoma occasionale) dell'ex dipendente del Comune di Melendugno, Sig.ra Gabriella Macchia, in quiescenza dal 01.01.2022, attesa la competenza e professionalità maturate nel corso dell'attività svolta presso l'Ente, per garantire il supporto alle attività dell'Ufficio del Personale, non altrimenti gestibili nella fase attuale della vita amministrativa dell'Ente;

Di attribuire detto incarico fino a tutto il 31-12-2022, salvo verifica della necessità di proroga o di conferimento di ulteriore incarico, finalizzato al completamento di attività in corso intraprese, dietro compenso di euro 5.000,00 lordi;

Di prevedere che il dettaglio delle attività da svolgere sarà definito nel disciplinare da sottoscrivere tra le parti e nel rispetto dell'autonomia organizzativa del prestatore;

Di impegnare la somma necessaria per il compenso di che trattasi sul bilancio corrente che presenta la dovuta disponibilità;

Di dare atto che in relazione al presente provvedimento non si rilevano conflitti d'interesse tra lo scrivente e la beneficiaria dell'incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Gabrieli

F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 396 del 14/03/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GABRIELI SALVATORE in data 14/03/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 396 del 14/03/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

, li 15/03/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
CHIRIVI' ROSSANA